



Lezione di martedì 27 febbraio 2007

Convivenze e pensionamento pubblico.

Il sistema pensionistico pubblico è appoggiato sui principi fondamentali della Costituzione. Esso rappresenta la concreta realizzazione del riconoscimento, da parte dello Stato, di diritti inviolabili dell'Uomo, sia come singolo, sia nella formazione sociale della famiglia ove si svolge la sua personalità (art. 2). Ed infatti, *il fondamento politico* di quel sistema riposa su un principio democraticamente imperdibile e che precede addirittura quello dell'eguaglianza, vale a dire il principio della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3).

Senonché, il pensionamento pubblico presenta, come altra faccia della medaglia – vale a dire come un Giano bifronte – l'adempimento, da parte dello stesso cittadino, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2). La pensione allora costituisce la risultante finanziaria del concorso, da un lato, dell'intera collettività organizzata nello Stato attraverso la redistribuzione della ricchezza nazionale prodotta e, dall'altro, dei lavoratori, dei datori di lavoro e di quanti sono chiamati dalla legge a pagare i contributi previdenziali e assistenziali. Sicché, la solidarietà politica nella previdenza sociale viene espressa dal sempre più cospicuo sforzo patrimoniale dello Stato negli impegni di tutela pensionistica pubblica, con un'incidenza davvero notevole sul terreno della politica economica nazionale a causa di un crescente assorbimento di risorse, particolarmente inquietante per il futuro. Da qui, le sollecitazioni, anche di livello comunitario e internazionale, a razionalizzare il sistema giuridico della pensione. A questi problemi si aggiungono, però, quelli che discendono dall'ineludibile impegno politico di dare attuazione alla legge quadro n. 328 del 2000 sulla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato è così già impegnato a dover assicurare alle persone e alle famiglie un tale sistema integrato; a promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, *in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*. Ora, il richiamo a quest'ultimo articolo della Costituzione è significativamente determinante a ragione del fatto che esso costituisce *il fondamento giuridico* della pensione pubblica erogata in favore tanto dei minorati civili, quanto dei lavoratori in caso di invalidità o di vecchiaia (art. 38). A ciò provvedono gli Enti previdenziali appositamente predisposti dallo Stato, realizzando in tal modo quella solidarietà sociale, nella quale restano contemporaneamente soddisfatti l'interesse della singola persona beneficiaria, per un verso, e l'interesse generale alla concreta realizzazione della tutela pensionistica, per un altro verso.

Ma – ed è qui che occorrerà riflettere – la pensione di reversibilità o pensione in favore dei superstiti non trova alcuna garanzia costituzionale e il suo fondamento giuridico s'innesta, in maniera inestricabile, nell'istituto della «*famiglia*», così come declinato dalla Costituzione negli articoli 29, 31 e 36. Ed invero, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima, operava a pieno l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei soli lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a una data cifra, per cui i beneficiari della tutela pensionistica del lavoratore o del pensionato deceduto restavano individuati soltanto nell'ambito del rapporto familiare di coniugio e in quello di filiazione. Cosicché, nel quadro normativo costituzionale è l'istituto della «*famiglia*» a trovare un fondamento giuridico di garanzia pensionistica e non un improbabile istituto della «*convivenza*». Pertanto, occorrerà una modifica della Costituzione per consentire che al convivente del soggetto protetto deceduto possa essere erogato un trattamento pensionistico pubblico, esprimente la solidarietà politica, economica e sociale dell'intera collettività.

Diversamente, i membri del Governo e quelli del Parlamento, violerebbero, in modo democraticamente inaccettabile, il dovere costituzionale di essere fedeli alla Repubblica, osservando, per l'appunto, la Costituzione (art. 54).